

STATUTO – APS

BIBBONA LAB - APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Piazza Cristoforo Colombo, 1 a Bibbona (LI), quale Ente del terzo settore, l'associazione di promozione sociale denominata "Bibbona LAB - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'acronimo APS acquista efficacia e potrà essere utilizzato negli atti interni e nei rapporti con terzi successivamente al conseguimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel RUNTS.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Bibbona LAB - APS", da adesso per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, gratuità e assenza di scopo di lucro.

Finalità e attività

Art. 3.

- L'Associazione si adopera per la promozione e valorizzazione delle risorse locali, dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali e dello spettacolo, della formazione superiore e della ricerca scientifica.
- Fondamento delle attività condotte saranno gli SDGs: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente, tramite l'ottimizzazione dell'impatto ambientale, il raggiungimento dell'autonomia energetica da rinnovabili, l'economia circolare, l'emissione CO2 zero e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le finalità perseguire sono quelle degli SDGs dell'Agenda 2030. La sostenibilità nel suo concetto più ampio: "rispondere ai bisogni di oggi senza pregiudicare quelli delle generazioni future".
- La cultura, l'arte e la sostenibilità, con il supporto della tecnologia - "il terzo paradiso che salverà l'umanità"- sono gli strumenti e gli obiettivi, poiché catalizzatori della coesione sociale e dello sviluppo del turismo stanziale e/o residenziale sostenibile. Lo studio e la ricerca delle strategie necessarie al raggiungimento di tali finalità sono la missione del Laboratorio e dell'Associazione.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suddette finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, l'associazione svolgerà in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati,

le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (esclusivamente nel caso in cui l'associazione risulti composta in misura non inferiore al 70% da altri Enti del Terzo Settore. Diversamente sarà svolta esclusivamente come "attività diversa, secondaria e strumentale" ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, e quindi con i limiti in termini quantitativi che ne derivano);
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Art. 4

Le attività di interesse generale di cui al precedente articolo verranno realizzate prevalentemente con le seguenti modalità:

- a) L'Associazione si propone di costituire un centro di studio, "Bibbona LAB", finalizzato allo studio delle

problematiche dello spopolamento dei Borghi e quindi l'analisi e l'individuazione delle misure da adottare per invertire la tendenza migratoria, contribuendo, al contempo, al decongestionamento delle grandi città, al miglioramento della qualità della vita, tramite una distribuzione più equa della ricchezza e della popolazione sul territorio e quindi valorizzando le risorse locali e stimolando la crescita economica delle realtà locali.

b) Il territorio di lavoro per il kick off delle attività è il Comune di Bibbona, le leve sulle quali si intende agire per rendere il Comune attrattivo e contribuire alla sua crescita economica e anagrafica, sono: l'offerta di nuovi servizi, la cultura, il contesto naturale, l'arte, il design, la moda, le nuove opportunità lavorative, inclusa la possibilità del Lavoro da remoto, la creazione di eventi e di centri di aggregazione multivalenti e anche le specialità enogastronomiche. Progettare a medio/lungo termine nuove funzionalità, con interventi strutturali, servizi logistici e interconnessioni green, tra i diversi luoghi, veloci e regolari, per unire il tutto in un unico centro. Creare i contesti favorevoli alle piccole realtà commerciali e artigianali per contribuire allo sviluppo economico e culturale della comunità locali, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del territorio nel quale si opera.

c) Sede del laboratorio e centro culturale è il "Forte dei Cavalleggeri" di Marina di Bibbona. L'Associazione costruirà una rete di soggetti interdisciplinari del mondo della scienza, della tecnologia, della culturale, dell'arte, della sociologia, del turismo, della moda, del design, della musica, del commercio e condurrà, nella sua prestigiosa sede, gli studi, le ricerche, l'analisi, la classificazione delle criticità, la progettazione degli interventi necessari all'inversione di tendenza dello spopolamento dei piccoli Borghi, creando modelli deterministici e/o basati sull'intelligenza artificiale, per simulare e testare le soluzioni ottimali da adottare, caso per caso, in relazione alle peculiarità degli variegate realtà locali. Saranno individuate le caratteristiche inferenti le criticità e quindi si condivideranno e pubblicheranno i risultati per operare in sinergia con il mondo accademico – tutto il materiale prodotto sarà di pubblico dominio. L'obiettivo dell'Associazione è quello di mettere a disposizione di tutti i propri studi per applicarli ad altri contesti.

d) gestione e valorizzazione del Forte dei Cavalleggeri di Marina di Bibbona, o in generale delle risorse demaniali derivanti dal "federalismo demaniale culturale", nel rispetto della nuova destinazione d'uso e degli indirizzi programmatici della proprietà, e di tutti i beni mobili o immobili per i quali l'associazione ne dovesse acquisire la proprietà o la gestione e manutenzione ordinaria con esclusivo fine istituzionale; l'Associazione ritiene la ristrutturazione e rigenerazione del Forte dei Cavalleggeri un tassello importante per il perseguimento delle finalità e per tale motivo si adopererà per supportare o gestire tutte le fasi necessarie a tale scopo: amministrative, burocratiche, tecniche professionali e di qualunque tipo si renda necessario, nell'ottica di operare con efficienza, efficacia e economicità.

e) gestione scientifica, culturale e amministrativa del laboratorio internazionale Bibbona LAB e dei servizi ad essa affidati, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);

- f) ideazione, organizzazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali o creative, naturalistiche, enogastronomiche, teatrali, musicali, design e moda, nell'immobile o nel territorio locale, o in quelli con i quali si dovessero stabilire accordi successivi, ferma restando la condivisione degli obiettivi e del presente statuto, in relazione alle attività del Bibbona LAB e ai fini perseguiti; inclusa anche la partecipazione o l'organizzazione congiunta di eventi, mostre o manifestazioni condotte con, o per, Enti terzi;
- g) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, seminari, indagini di mercato, analisi scientifiche o di gradimento dell'utenza, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);
- h) promozione e commercializzazione delle mostre, spettacoli, conferenze e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui le attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate nel Bibbona LAB, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);
- i) organizzazione e gestione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico, naturalistico, artigianale locale e regionale, comprese le attività di tipo didattiche, commerciali di livello congruo (con approvazione del Consiglio Direttivo) e turistico ricreative;
- l) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;
- m) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente "Articolo 3", l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale.

Art. 5

In questo contesto, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, l'associazione può, tra l'altro, svolgere le attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra e utili al perseguimento delle proprie finalità, **ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore**, tra cui:

- a) promuovere, costituire o partecipare ad enti, associazioni e fondazioni, sia in Italia che all'estero, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; l'associazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione ed alla amministrazione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari o di supporto;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali (anche tramite l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine), la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica di altro

titolo;

- a) stipulare accordi o convenzioni con terzi, pubblici e privati, per attività previste nello statuto o per collaborazioni che contribuiscono fattivamente alla promozione dell'immagine dell'Associazione o al raggiungimento degli scopi statutari;
- f) L'Associazione potrà altresì compiere operazioni commerciali o finanziarie, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra azione utile al raggiungimento degli scopi istituzionali, anche di carattere economico.
- g) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico e per i soggetti con i quali sono stretti accordi di collaborazione e condivisione degli obiettivi
- h) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari e alla promozione dell'immagine dell'Associazione medesima.
- i) attivazione di ogni strumento che permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati
- j) L'Associazione potrà inoltre, osservate le norme statutarie, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette con altri soggetti aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.
- k) L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni o Enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- l) Eventuali altre attività secondarie e strumentali potranno esse individuate dall'Organo di Amministrazione

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere di tre tipi: fondatori, ordinari e onorari.

Soci fondatori: sono coloro che di diritto entrano a far parte dell'Associazione in quanto firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Soci Ordinari: sono coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza assoluta dei membri sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La domanda deve contenere, oltre agli

elementi identificativi del richiedente, la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati. I soci ordinari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori. I soci ordinari versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile. La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Gli ETS e altri Enti senza scopo di lucro sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Le domande di ammissione per i minori di 18 anni devono essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Soci Onorari: sono persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, su segnalazione da parte di un qualunque socio. Sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (tramite chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni), di essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni) e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

ente statuto e) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo
veri dei soci per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

ile. La quota g) per esclusione.

ne. Gli ETS operano la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
rappresentanti o le comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
missione per i oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di
cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare
entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo
personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di
solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché
non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che
stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale
svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento
delle loro funzioni.

I soci e le persone non associate che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del
D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari (associati e non associati) sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli
ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non
hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che

vengono di volta in volta intraprese dall'associazione e di partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Lavoratori

Art. 12. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

1. almeno una volta all'anno;
2. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
3. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
4. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. I minori di diciotto anni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 16. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, le fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, in video conferenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione, l'Assemblea delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto; con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto dalla terza convocazione.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 27.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale

Art. 28. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà

formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative degli aderenti;
2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. rendite patrimoniali;
6. attività di raccolta fondi;
7. prestiti o mutui a breve medio e lungo termine.
8. entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
9. ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali non sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 35. Nel Bilancio sociale annuale, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r

secondo le
Norma finali

Art. 37. Per
materia, co
eventuali va

Bibbona, 2

Il Presiden

Marco Ve

o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

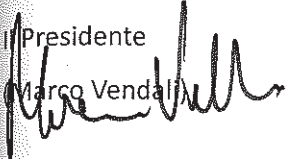
Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e al Codice Civile per quanto applicabile, e alle loro eventuali variazioni.

Bibbana, 24/10/2025

Il Presidente

Marco Vendal





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 28/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQM, serie 3, numero 2781

data di stipula: 24/10/2025

ident.vo telematico: TQM25L0027810000F per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92147700493

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92147700493				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23